

LE RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO NELL'ATTIVITÀ DELLE AUTORIPARAZIONI (DECRETO LEGISLATIVO N. 172/2004)

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

Dott. Francesco Cortesi
giudice di tribunale

Nell'ambito della normativa di protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti, avviata ormai vent'anni fa dal legislatore comunitario ed ampiamente recepita anche nell'ordinamento italiano, si è inserita, con decorrenza dallo scorso 31 luglio, la disciplina resa dal DLG 21 maggio 2004, n. 172, attuativo della direttiva 2001/95/CE e recante norme relative alla sicurezza generale dei prodotti.

Si tratta di un complesso di disposizioni volto a garantire che *"i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri"* (art. 1, comma 1), mediante la prescrizione di obblighi in capo al produttore ed al distributore degli stessi, la previsione di un adeguato sistema di controlli da parte della pubblica amministrazione e l'erogazione di sanzioni penali ed amministrative in capo ai responsabili di violazioni alle prescrizioni impartite.

Tratteggiando il contenuto della normativa per il profilo che qui interessa, giova premettere che i destinatari di tale norma (ovvero i soggetti vincolati dai precetti e passibili di sanzione) sono unicamente il produttore e il distributore del bene.

Il primo è definito (art. 2, lettera e) come *"il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti"*; il secondo, di individuazione residuale, è *"qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti"* (lettera f).

A tali soggetti vien fatto obbligo di immettere sul mercato *"solo prodotti sicuri"* (art. 3), mediante l'adozione di misure e di cautele espressamente indicate dalla norma.

La verifica di compatibilità fra l'operato dei soggetti destinatari e le condotte doverose imposte è attuata mediante l'attribuzione di un potere di controllo alla pubblica amministrazione (segnatamente nei *"Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti"*, art. 5 comma 1, e nelle *"altre amministrazioni pubbliche competenti per materia"*, art. 6, comma 1) essenzialmente volto al rispetto, da parte degli obbligati, degli *standard* di sicurezza richiesti.

Il contenuto di tale potere di controllo è particolarmente penetrante, poiché, come si è detto in precedenza, alle amministrazioni è consentito di:

- a disporre adeguate verifiche sulla sicurezza, anche dopo l'immissione del prodotto sul mercato;
- b esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
- c quando si sappia che il prodotto presenta rischi in particolari condizioni, chiedere l'apposizione di etichette di avviso sui rischi o condizionare la vendita a particolari precauzioni;
- d quando si sappia che un prodotto è pericoloso per determinati soggetti, imporre che essi siano avvisati;
- e vietare la commercializzazione di un prodotto che si sospetta pericoloso, fino a quando le verifiche non abbiano fugato i dubbi;
- f disporre entro un termine perentorio l'adeguamento del prodotto o dei lotti difettosi del prodotto stesso, se non c'è un rischio imminente;
- g vietare l'immissione sul mercato di un prodotto di cui sia accertata la pericolosità;
- h se un prodotto di pericolosità accertata è stato già immesso sul mercato, ordinare il ritiro a spese del costruttore o il suo richiamo dai consumatori.

Non sembra ragionevole, dunque, considerare che l'officina, ove il veicolo viene ricoverato per riparazioni, manutenzioni o per la revisione, possa a buon diritto essere ricompresa nel novero dei destinatari obbligati in forza di tale normativa, e ciò non in ragione della natura del bene di cui essa ha la disponibilità (la nozione di prodotto, infatti, comprende anche i beni usati o rimessi a nuovo, v. art. 2, lettera a), ma poiché è lecito ritenere che essa non entri in alcun modo nella catena distributiva o di commercializzazione del prodotto.

Tale considerazione è ovvia per quanto riguarda il ricovero del mezzo con finalità manutentive.

Qualche dubbio, invece, potrebbe porsi con riferimento alla revisione dell'autoveicolo.

La procedura di revisione, infatti, potrebbe - in caso di esito non positivo - comportare effetti sulla libera disponibilità del mezzo da parte dell'utente; va tuttavia osservato che tale effetto non è riconducibile alla normale dinamica distributiva dei prodotti nel mercato (ovvero al rapporto domanda-offerta), ma è anzi espressione di poteri pubblicistici, che in concreto vengono esercitati dal soggetto autore della revisione in forma di diniego di autorizzazione alla circolazione.

Escluso dunque che le autofficine siano destinate a ricevere gli effetti

diretti della norma, si osserva che comunque esse possono essere soggette alle attività di controllo della pubblica amministrazione.

Nell'intervento precedente del dott. Caprino è stato richiamato l'art. 6, comma 7, lettera b del decreto in questione, che prevede che la potestà di controllo, e il compimento delle attività ad essa connaturate, possa essere esercitata dall'amministrazione non solo verso il produttore e il distributore, ma anche verso *"qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso"*.

Ed invero, non sembra dubitabile che in tale novero possano esser comprese anche le autofficine.

Il titolare dell'autofficina, infatti, detiene il prodotto-veicolo; in tal senso, la nozione civilistica di detenzione, designa la materiale disponibilità del bene da parte di colui che ne conosce l'altrui proprietà, e dunque non ha l'intenzione di comportarsi come il proprietario.

Egli, ancora, detiene il prodotto in ragione di un'attività *"intrapresa per evitare i rischi da esso derivanti"*, poiché la disponibilità è finalizzata all'eliminazione di problemi (riparazione) ovvero alla verifica dell'esistenza dei requisiti di adeguatezza, funzionalità e sicurezza (revisione) che consentano la circolazione del veicolo senza pericoli per l'utilizzatore e per gli altri utenti della strada.

Egli, infine, svolge un'attività che può dar luogo alla necessità di un intervento della pubblica amministrazione.

Ciò è maggiormente vero per l'attività di revisione dei veicoli, che è attività istituzionalmente spettante alla pubblica autorità e oggetto di esercizio in concessione da parte dei privati; i quali ultimi, tuttavia, restano soggetti a una generale potestà ispettiva e di verifica da parte dell'autorità concedente.

Ritenuto pertanto che le officine vadano soggette all'attività di controllo, due sono i problemi che possono ragionevolmente porsi all'interprete, e segnatamente:

- 1 a quale tipo di controlli esse siano assoggettabili in base al dettato normativo;
- 2 quali siano le conseguenze di un'eventuale inottemperanza.

Al primo quesito sembra potersi rispondere in termini chiari sulla base della mera lettura della norma, e in particolare degli specifici mezzi di estrinsecazione del potere di controllo come più sopra elencati.

Fra tali poteri, quasi tutti comportano per l'autorità controllante l'imposizione di misure limitative della disponibilità, e quindi della circolazione, del prodotto. Si tratta, quindi, di misure volte ad incidere direttamente su chi agisce nell'ambito della catena distributiva del prodotto, e rispetto alle quali l'autofficina potrebbe al più essere tenuta all'adozione di comportamenti assolutamente marginali.

Si fa riferimento, in tal senso, al potere di vietare la vendita del prodotto o di ritirarlo dal mercato, alle altre inibizioni della commercializzazione, all'apposizione di avvisi per gli utenti o di condizioni per la distribuzione.

In tali casi, il destinatario materiale della prescrizione è sempre il produttore o il distributore del bene, che a mio avviso rimane l'unico soggetto tenuto nei confronti dell'amministrazione e, quindi, eventualmente passibile delle sanzioni penali e amministrative riportate.

Così, ad esempio, l'autofficina che accetti di rivendere un veicolo usato ritirato dal mercato può al più soggiacere a conseguenze di tipo civilistico nei rapporti con il produttore (sia in termini di violazione del contratto di concessione in vendita che per attività di vendita non autorizzata), ma non soggiace mai ad un vincolo diretto con l'ente accertatore, non essendo destinataria della sua ingiunzione.

Meritano invece maggiore attenzione i poteri ispettivi di cui all'art. 6, comma 2, lettera a.

Tali poteri spettano all'amministrazione "su qualsiasi prodotto" e sono correlati ad attività di accertamento prodromiche all'adozione dei provvedimenti di cui al prosieguo dell'articolo, che postulano, invece, l'accertata pericolosità o comunque un deficit di sicurezza.

Si tratta, secondo il disposto normativo, del potere di:

- "**disporre**, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, **adeguate verifiche** delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad **ispezioni** presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita";
- "esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate";
- "prelevare **campioni** di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati".

In tal caso, è ben possibile che l'attività dell'amministrazione sia rivolta nei diretti confronti dei detentori. Agli stessi, infatti, potrebbe esser chiesto di consentire le opportune verifiche su un veicolo, di sottoporlo ad ispezione, di rendere disponibile un veicolo come campione del prodotto suppostamente non sicuro nonché di rilasciare le dovute informazioni.

Di tali comportamenti dev'essere ritenuta la doverosità in capo alle officine ancorché i detentori non siano indicati dal successivo art. 11 quali destinatari delle sanzioni.

Tale omissione desta alcune perplessità con particolare riferimento al disposto di cui al comma 4, ove è prevista l'erogazione di una sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 40.000,00 a chi non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività suindicate; nondimeno, trattandosi di sanzione modellata in conformità al sistema penale, non pare ammissibile un'estensione della sua operatività a soggetti non formalmente indicati come responsabili, in virtù del principio che vieta l'analogia in materia penale.

In altre parole, nel caso di omessa collaborazione da parte dell'officina, il soggetto comunque chiamato a rispondere mediante l'elevazione di contravvenzione in via amministrativa sarà comunque il produttore o il distributore che, eventualmente, presenti con l'officina medesima il più stretto collegamento.

Ciò non toglie tuttavia, passando così al secondo problema, che il titolare dell'officina non resti soggetto ad un'autonoma forma di responsabilità penale nel caso di inottemperanza o mancata collaborazione.

Diversamente opinando, infatti, non si comprende perché il legislatore

abbia voluto inserirlo nel novero dei soggetti formalmente tenuti ad assoggettarsi alle misure adottate dall'autorità amministrativa.

In tal senso, possono ipotizzarsi diverse figure delittuose a carico del titolare inadempiente, quali:

- **falsità in certificazioni**, qualora al titolare sia chiesto di rendere dichiarazioni certificanti una determinata condizione dei prodotti, ipotesi qualificabile:
 - tanto nella forma di cui all'art. 481 CP (avuto riguardo, per il caso di attività di revisione, al fatto che il certificatore è quantomeno esercente un servizio di pubblica necessità), per il quale è prevista la pena della reclusione fino ad un anno con pena pecuniaria alternativa o congiunta se il reato è commesso a fini di lucro;
 - quanto nella forma di cui all'art. 482 CP, punito con sanzione più mite perché ridotta di un terzo, ove il soggetto sia un privato;
- **falsità in atto pubblico**, qualora l'atto redatto dal titolare in sede di informazioni abbia intrinseca natura di atto pubblico, qualificabile come tale in base alla legge speciale di riferimento; per tale reato l'art. 483 CP prevede la pena della reclusione fino a due anni;
- **falsità in registri e notificazioni**, trattandosi di documentazione soggetta per sua natura "alla ispezione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza" (art. 484 CP), per il quale è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi con sanzione pecuniaria alternativa;
- **inosservanza dei provvedimenti dell'autorità**, reato contravvenzionale di natura sussidiaria punito dall'art. 650 CP a carico di chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dalla pubblica autorità per ragioni di sicurezza pubblica, punito con l'arresto fino a tre mesi.

Ovviamente, nel caso di configurazione di tali responsabilità, ricadono sul titolare anche le conseguenze civili dell'illecito, in specie consistenti nell'obbligo risarcitorio e restitutorio gravante sia nei confronti dell'amministrazione denunziante che degli eventuali privati danneggiati.